

Roberto Benigni vince in Cassazione

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 08 LUGLIO 2025 | Angelo Busani

La vendita di una quota rappresentativa dell'intero capitale di una società rinveniente da un conferimento d'azienda non è riqualficabile come se fosse una cessione d'azienda: si deve applicare quindi l'imposta di registro in misura fissa (e non, come pretendeva l'Agenzia, in misura proporzionale con l'aliquota del 3 per cento). Lo afferma, per l'ennesima volta, la Cassazione nella ordinanza 18374 del 7 luglio 2025: una decisione che, stante la sua nota ripetitività, non farebbe più notizia, se non fosse che il contribuente protagonista del contenzioso era Roberto Benigni: il popolare attore, dopo esser uscito soccombente nei giudizi di primo e secondo grado, ha pertanto ricevuto riconoscimento della perseveranza dimostrata nel sostenere le proprie ragioni fino in Cassazione, in quanto, nelle more del giudizio, ha potuto approfittare della svolta epocale che è stata impressa alla materia della tassazione degli atti presentati per la registrazione dalle modifiche apportate all'articolo 20 del testo unico dell'imposta di registro (dalla legge 205/2017) e dalle sentenze della Corte costituzionale 158/2020 e 39/2021. Anteriormente, gli uffici e la Cassazione attribuivano valore alla rilevanza economica degli atti sottoposti alla registrazione, alla loro concatenazione e agli elementi extratestuali che suffragassero questo atteggiamento interpretativo di natura sostanziale, del che anche Benigni ha fatto le spese. Oggi invece è diventata pacifica una impostazione diametralmente opposta: la registrazione deve appuntarsi sulla natura giuridica degli atti presentati per la registrazione, senza potersi scavare alla ricerca dei loro effetti economici, con la conseguenza che una cessione di quote societarie non può essere guardata come se fosse una cessione di azienda; gli atti devono essere tassati nella loro individualità, senza poter considerare unitariamente una loro pretesa concatenazione, con la conseguenza che non si può leggere come cessione d'azienda una combinazione tra un atto recante un conferimento d'azienda e un altro atto avente a oggetto la cessione delle quote societarie rinvenienti da detto conferimento; gli elementi da considerare per applicare l'imposta di registro sono quelli che risultano dal singolo atto sottoposto a registrazione e non possono essere cercati altrove, cosicché, anche per questa ragione, un atto che ha per oggetto la cessione di quote di società non può essere tassato come se contenesse una cessione d'azienda. © RIPRODUZIONE RISERVATA